



**DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE**

N. 80 del 22/12/2010

Deliberazione in pubblicazione all'Albo  
Pretorio di questo Comune dal  
**- 4 GEN 2011**

Presiede la Presidente Del Consiglio MACCIONI TITINA

E' PRESENTE IL SINDACO FILIPPESCHI MARCO

Sono inoltre presenti gli Assessori GHEZZI PAOLO CASSONE ANTONIO  
CERRI FABRIZIO CHIOFALO MARIA LUISA CICCONE MARIA PAOLA ELIGI  
FEDERICO FORTE GIUSEPPE GAY DAVID PANICHI SILVIA SERFOGLI  
ANDREA VIALE GIOVANNI ZAMBITO YLENIA

La presente deliberazione è divenuta  
esecutiva il .

Assiste il Segretario Generale NOBILE ANGELA

Scrutatori: Consiglieri SCARAMUZZINO CARMELO CECCARELLI  
VALTER MAFFI ANTONIO

Comunicata a:  
Finanze Tributi Provveditorato  
Partecipazioni e Controllo Aziende  
GRUPPI CONSILIARI  
MORI MOIRA  
ORGANO DI REVISIONE  
UFFICIO RELAZIONI COL PUBBLICO  
ASS. GIOVANNI VIALE

**OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' AI  
SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.3 COMMA 27 L.F. 2008 E  
INDIRIZZI PER OTTIMIZZAZIONE CONVERNANCE PARTECIPATE  
ATTRAVERSO UNA HOLDING**

Consiglieri in carica:

NOMINATIVO	P/A	NOMINATIVO	P/A
BALZI MASSIMO	A	GORRERI ALESSANDRO	A
BANI GIULIANO	P	LANDUCCI STEFANO	P
BANI MARCO	P	MACCIONI TITINA	P
BEDINI FILIPPO	A	MAFFI ANTONIO	P
BINI MAURIZIO	A	MANCINI PAOLO	P
BONGIOVANNI PATRIZIA	P	MAZZEO ANTONIO	P
BRANCHITTA LUIGI	P	MELFI FRANCA	P
BRONZINI MIRELLA	P	MODAFFERI SANDRO	A
BUSCEMI RICCARDO	A	MONACO MARCO	P
CAMMILLI ANDREA	P	MONCERI FRANCESCO	P
CAPECCHI FRANCESCO	A	PAOLETTI TANGHERONI PATRIZIA	P
CECCARELLI VALTER	P	PASSARELLI LIO MICHELE	P
CHINCARINI MARIA LUISA	A	PETRUCCI DIEGO	P
COGNETTI PAOLO	A	PISANI NICOLA	P
DE NERI MARIACHIARA	P	SBRANA VERONICA	P
DEL TORTO RANIERI	P	SCARAMUZZINO CARMELO	P
DI LUPO MICHELE	P	SILVESTRI SILVIA	P
FILIPPESCHI MARCO	P	TITONI LUCA PAOLO	A
GALLO SANDRO	P	VENTURA GIUSEPPE	P
GANGEMI CAYETANO ROQUE	P	ZAPPACOSTA CARMINE	P
GARZELLA GIOVANNI	P		

La Presidente Del Consiglio  
MACCIONI TITINA

Il Segretario Generale  
NOBILE ANGELA

**OGGETTO: ricognizione delle partecipazioni in società ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 27 L.F. 2008 e indirizzi per ottimizzazione governance partecipate attraverso una Holding**

**Il Consiglio Comunale**

Premesso che la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), all'art. 3 commi 27-29, così come modificato dalla lettera b) e dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 71, L. 18 giugno 2009, n. 69, in ordine agli enti locali prevede quanto segue:

- All'art. 3, comma 27 che, "Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza"
- All'art. 3, comma 28 che, "L'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. *La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla Sezione competente della Corte dei Conti*;"
- All'art. 3, comma 29 che, "Entro *trentasei mesi* dalla data di entrata in vigore della presente legge), le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.";
- la giurisprudenza della Corte dei Conti, per tutte la Deliberazione n. 48/2008 della Sezione regionale di controllo per la Lombardia, ha chiarito che il predetto termine (inizialmente fissato al 30 giugno 2009 e attualmente differito al 31 dicembre 2010) è da ritenersi ordinatorio e deve essere correttamente interpretato nel senso che rappresenta il limite entro il quale devono essere avviate le procedure di dismissione e non entro il quale devono essere completate e ciò al fine di evitare speculazioni da parte dei privati;

**Considerato che:**

- il Comune di Pisa rientra nel novero delle amministrazioni pubbliche elencate dal succitato articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed è pertanto tenuto ad osservare la sopra descritta normativa;
- il Comune detiene quote in società come risulta dal documento allegato 1) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- le società indicate nell'allegato 1) sono partecipazioni detenute direttamente dal Comune di Pisa e non sono indicate quelle partecipate indirettamente tramite altra società poiché nell'art. 3 comma 27, sopracitato, il riferimento alle società partecipate indirettamente è stato espressamente espunto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 71, L. 18 giugno 2009, n. 69;
- oggetti della presente delibera sono:
  - l'attuazione del disposto normativo di cui alla Legge n. 244/2007, articolo 3 commi da 27 a 29 mediante l'avvio del procedimento diretto ad accertare la sussistenza – o meno – dell'interesse istituzionale delle partecipazioni detenute nelle società detenute direttamente dal Comune di Pisa e ad esito del quale procedere – o meno – alla cessione a terzi delle stesse ai sensi del comma 29 del succitato articolo;

- o la definizione di un indirizzo in materia di governance delle partecipate attraverso la costituzione di una holding;

**Rilevato** dalla normativa di riferimento che le società per le quali è consentito il mantenimento della partecipazione azionaria devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali ivi compreso lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative;
- società che producono servizi di interesse generale;
- società che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza".

**Dato atto** che ai fini dell'interpretazione delle nozioni di servizi di interesse generale e di servizi strumentali per il perseguimento dei fini istituzionali dell'ente locale occorre avere riguardo anche alle sotto indicate disposizioni di legge:

- l'art. 112, comma 1 del Dlgs 267/2000 (TUEL), che dispone che: «*Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali*»;
- il D.L. 4.6.2006, n. 223, convertito con L. 248/2006, all'art. 13 prevede che: "*Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale.*"

**Considerato che :**

- il concetto di servizio di interesse generale è di derivazione comunitaria, ed in particolare si riferisce a servizi, forniti dietro retribuzione o meno, che sono considerati di interesse generale dall'autorità pubbliche competenti e soggetti, di conseguenza, a specifici obblighi inerenti al pubblico servizio. Spetta primariamente alle autorità pubbliche definire, organizzare, finanziare e monitorare i servizi di interesse generale. Rientra nella nozione di servizio di interesse generale il servizio pubblico locale a rilevanza economica, come disciplinati dall'art. 23 bis del D.L. 112/2008 e s.m.i., i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica (sistemi scolastici obbligatori, protezione sociale ecc.), i servizi di interesse economico generale (energia, comunicazioni, ecc.).
- il concetto di servizio strumentale ("strettamente") necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente Locale, essendo il comune un ente a finalità generali, deve essere declinato caso per caso e riconosciuto attraverso il nesso fra il servizio ed il fine che esso persegue per quanto quest'ultimo sia possibile ricondotto agli atti di programmazione dell'ente stesso. I servizi strumentali gestiti a mezzo società partecipate da enti locali trovano la loro disciplina nell'art. 13 del decreto Bersani, già citato nel presente atto;

**Rilevato, inoltre, che:**

- il servizio comunale preposto ha effettuato la ricognizione delle partecipazioni;
- le risultanze dell'istruttoria sottoposte alla Giunta per la valutazione della sussistenza dell'interesse istituzionale al mantenimento o meno delle partecipazioni sono riportate nel documento allegato al presente atto sotto la lettera **A)**, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, che è denominato "*Elenco delle Partecipazioni dirette del Comune di Pisa e risultanze istruttorie effettuate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 comma 27 e ss. della legge 247/2007*";

- la presente deliberazione costituirà atto precettivo in merito alla conformità rispetto alla vigente normativa e rappresenterà atto di pianificazione delle eventuali dismissioni;

**Ritenuto** quindi:

1. indicare nell'allegato B) le società partecipate dal comune per le quali:
  - a. sussistono i presupposti di cui al comma 27 dell'art. 3 della Legge 244/2007, per il legittimo mantenimento delle partecipazioni societarie, dal momento che le citate società svolgono attività di produzione di beni o di servizi di interesse generale o servizi strumentali;
  - b. sussistono situazioni contingenti per le quali eventuali decisioni di dismissione (o anticipato scioglimento con messa in liquidazione) della società partecipata dipendono di processi di ottimizzazione o razionalizzazione in esito alla concertazione con altri soci ovvero in esito ad eventi che potranno essere valutati solo in un prossimo futuro e che pertanto vengono mantenute;
2. indicare nell'allegato C) le società per le quali mancano i presupposti di cui al comma 27 dell'art. 3 della Legge 244/2007, per il legittimo mantenimento delle partecipazioni societarie.

**Dato atto** che potranno essere successivamente portati all'esame e all'approvazione del Consiglio comunale ulteriori proposte di cessione delle società o delle quote societarie in relazione ai programmi e alle scelte strategiche di razionalizzazione e di ottimizzazione del portafoglio societario;

**Considerato** inoltre :

- che fino ad oggi la gestione delle partecipazioni è avvenuta a mezzo di una struttura comunale interna e che in conseguenza alla ricognizione e razionalizzazione effettuata in questa sede si rende opportuno modificare il modello di governance in modo da avviare: (i) processi di rafforzamento delle prerogative degli organi competenti dell'ente – soprattutto con riferimento al consiglio comunale - in tema di decisioni strategiche sulle società partecipate; (ii) il superamento di situazioni contingenti che favoriscono un sistema auto referente della società partecipate; (iii) processi di rafforzamento della visione integrata e consolidata della situazione patrimoniale economico e finanziaria del bilancio comunale e quelli delle società partecipate, processo già avviato e favorito dalla redazione del bilancio consolidato, che l'ente già attua;

- che, anche alla luce delle recenti affermazioni della Corte dei Conti – sezione controllo autonomie locali<sup>1</sup> - il modello di governance della società Holding titolare delle partecipazioni in precedenza detenute dall'ente, è quello che consente di rispondere alle esigenze di:

- corretta amministrazione delle partecipazioni nel senso di corretto esercizio dei diritti di socio sulla base di adeguate informazioni. Risolve in altri termini il problema dell'asimmetria informativa tra ente locale e società partecipate;
- esercizio di adeguate azioni di programmazione e controllo delle società partecipate nel senso di efficace strumentazione in base alla quale l'ente locale socio è in grado di influenzare le decisioni operative e strategiche della propria società partecipata (così come è necessario nel caso dell'esercizio del "controllo analogo" delle società in house );

- che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con il proprio documento approvato a maggio 2010, denominato "Costituzione della Holding" ha avuto modo di affermare: " *il governo societario attuato a mezzo della società Holding deve essere, in ogni caso, orientato al perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui è portatore l'ente locale. Quindi, il primo dato è che la Holding è un mezzo:*

- *per attuare un'azione amministrativa coordinata ed unitaria (amministrazione delle partecipazioni);*
- *per organizzare le partecipate comunali in modo efficiente, efficace ed economico;*"

**Ritenuto** di formulare i seguenti indirizzi operativi volti ad una revisione del sistema di governance delle partecipate attraverso la costituzione di una società holding e la definizione di un patto di sindacato con gli altri Comuni, a partire da quelli dell'Area pisana, laddove questi siano proprietari di quote parti della stessa società:

<sup>1</sup> Deliberazione n. 13 /2008 avente ad oggetto la "Stato dei controllo della corte dei conti sugli organismi partecipati dagli enti locali" dove ha esaminato il fenomeno della costituzione di una Holding in ambito degli enti locali e ne ha valutata positivamente l'efficacia in quanto "particolarmente adatta agli enti di grandi dimensioni, centrali rispetto a reti di società satellite (...) totalmente partecipate dall'ente locale, che opera come Holding titolare delle partecipazioni in precedenza detenute dall'ente, la quale coadiuva e fornisce servizi a tutte le aziende del gruppo e supporta gli organi politici nelle decisioni strategiche".

- Il Comune di Pisa conferirà tutte le proprie partecipazioni (il valore di conferimento delle partecipazioni in Holding sarà determinato dal perito nominato ai sensi di legge) alla società Holding;
- Il Sindaco dovrà promuovere la modifica degli statuti delle società partecipate che attribuiscono lo status di socio o il diritto di nomina degli amministratori al comune di Pisa, integrando le rispettive clausole inserendo la Holding come espressione diretta del comune stesso;
- Assicurare che con la costituzione della società Holding siano mantenute inalterate le condizioni di legge attraverso le quali è possibile l'utilizzo di specifiche "tipologie societarie" partecipate dagli enti locali. Pertanto gli atti di governance, ed in particolare lo statuto della società Holding, dovrà consentire l'esercizio del "controllo analogo" sulle società in house, rispettare le condizioni di legge sulle società delle reti ex art. 113 comma 13 del Tuel (incedibilità della azioni e obbligo di possesso solo in capo ad enti locali).
- Prevedere che gli strumenti di Governance per mezzo della società Holding siano, al minimo, i seguenti:
  - La modifica dello statuto comunale che prevede la società Holding;
  - il regolamento comunale per l'amministrazione ed il controllo delle partecipate;
  - lo statuto della società Holding prevede la figura dell'Amministratore Unico;
  - il codice di comportamento dei rappresentanti del comune di Pisa nominati o designati nelle società partecipate (di cui fa parte il codice deontologico della Holding);
  - i regolamenti interni della Holding (il regolamento ex legge 231/2001 – legge sulla responsabilità amministrativa delle società ed enti ed il regolamento per il reclutamento personale ex art. 18 L. 133/2008);
  - l'adeguamento dello statuto delle società partecipate dalla Holding in conformità con quanto previsto nel regolamento comunale.
- Il Sindaco dovrà promuovere la costituzione di un patto di Sindacato con gli altri Comuni, a partire da quelli dell'Area Pisana, per la governance delle società per le quali le Amministrazioni risultino comproprietarie di quote sociali.

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, allegato 2) alla presente deliberazione per costituire parte integrante e sostanziale;

Visti gli emendamenti presentati durante la seduta consiliare e allegati al presente sotto la lettera D)

A maggioranza dei votanti con voti resi nelle forme di legge, debitamente controllati dagli scrutatori, essendosi verificato il seguente risultato:

Favorevoli	23
Contrari	7 (Garzella, Bronzini, Paoletti, Silvestri, Petrucci, Mancini e Maffi)
Astenuti	1 (Scaramuzzino)

#### DELIBERA

Per le motivazioni in premessa evidenziate:

Di approvare gli emendamenti presentati durante la seduta consiliare e allegati al presente sotto la lettera D)

1. di individuare quali ambiti strategici di azione politico-amministrativa del Comune di Pisa, mediante società partecipate direttamente:
  - a. le attività di interesse generale;
  - b. le attività strumentali per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in quanto ritenute strategiche sulla base del programma di mandato del Sindaco.
2. di autorizzare ai sensi dell'articolo 3 comma 28 della legge n. 244/2007 l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali da parte del Comune, solo se rientranti negli ambiti di cui al punto precedente ed in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento;

3. di prendere atto che le società di cui all'Allegato B) hanno per oggetto la produzione di servizi di interesse generale e servizi strumentali e non operano quindi in contrasto con le disposizioni previste dall'art. 3 comma 27 Legge Finanziaria per il 2008;
4. di autorizzare ai sensi del comma 28 dell'art. 3 della Legge 244/07 il mantenimento delle partecipazioni societarie dirette di cui all'elenco sotto riportato, in quanto trattasi di società che svolgono attività di interesse generale e/o collegate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ed in particolare che hanno per oggetto finalità di pubblico interesse:
  - APES s.c.p.a.
  - FARMACIE COMUNALI Pisa S.p.A.
  - GEA PATRIMONIO s.r.l.
  - GEA RETI s.r.l.
  - GEOFOR PATRIMONIO S.p.A.
  - NAVICELLI DI PISA S.p.A.
  - PISAMO S.p.A.
  - SEPI S.p.A.
  - TOSCANA ENERGIA S.p.A.
5. di autorizzare ai sensi del comma 28 dell'art. 3 della Legge 244/07 il mantenimento delle partecipazioni societarie dirette di cui all'elenco sotto riportato in quanto sussistono situazioni contingenti per le quali eventuali decisioni di dismissione (o anticipato scioglimento con messa in liquidazione) della società partecipata dipendono di processi di ottimizzazione o razionalizzazione delle società partecipate in esito alla concertazione con altri soci ovvero in esito ad eventi che potranno essere valutati solo in un prossimo futuro:
  - AEP s.r.l.
  - ALFEA SOCIETA' PISANA PER LE CORSE S.p.A.
  - BANCA POPOLARE ETICA s.c.a.r.l.
  - CONSORZIO PISA RICERCHE s.c.a r.l.
  - ECOFOR SERVICE S.p.A.
  - GEOFOR S.p.A.
  - VALDARNO s.r.l.
  - CONSORZIO TURISTICO AREA PISANA s.c.a r.l.
  - CPT S.p.A.
  - INTERPORTO TOSCANO "A VESPUCCI" S.p.A.
6. di riservarsi successivamente l'esame e l'approvazione di ulteriori proposte di cessione delle società o delle quote societarie in relazione ai programmi e alle scelte strategiche di razionalizzazione e di ottimizzazione del portafoglio societario;
7. di avviare la procedura di dismissione delle partecipazioni, con le procedure previste dalla vigente normativa, delle seguenti società, per le motivazioni indicate nel documento allegato C) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso:
  - FIDI TOSCANA S.p.A. (cessione)
  - GEA S.p.A. (scioglimento)

- OSPEDALETTO SERVIZI soc. coop. (cessione e/o proposta di scioglimento)
8. di dare atto inoltre che la società:
    - PISA CONGRESSI s.r.l.è attualmente in liquidazione;
  9. di esprimere, con riferimento alla modifica della attuale struttura di governance, il seguente indirizzo :  
ottimizzare la struttura di governance delle società partecipate attraverso la costituzione di una holding per perseguire
    - a. I seguenti fini:
      - i. rafforzamento delle prerogative degli organi competenti dell'ente – soprattutto con riferimento al consiglio comunale - in tema di decisioni strategiche sulle società partecipate;
      - ii. superamento di situazioni contingenti che favoriscono un sistema auto referente delle società partecipate;
      - iii. Superamento delle asimmetrie informative fra ente locale e sue società attraverso un sistema tipizzato che prevede strumenti di programmazione economico finanziaria ex ante e di controllo ex post;
      - iv. rafforzamento della visione integrata e consolidata della situazione patrimoniale economico e finanziaria del bilancio comunale e quelli delle società partecipate, processo già avviato e favorito dalla redazione del bilancio consolidato, che l'ente già attua;
    - b. e da attuarsi secondo gli indirizzi operativi e con gli strumenti di governance esposti in parte narrativa;
  10. di esprimere il seguente indirizzo in materia di coordinamento con gli altri Comuni nella governance delle società: costituzione di un patto di Sindacato con gli altri Comuni, a partire da quelli dell'Area Pisana, per la governance delle società per le quali le Amministrazioni risultino comproprietarie di quote sociali.
  11. di dare mandato al rappresentante legale dell'Amministrazione di agire all'interno degli organi competenti delle società al fine di avviare il processo di anticipato scioglimento con messa in liquidazione delle società GEA S.p.A. ed eventualmente di OSPEDALETTO SERVIZI soc. coop., esercitando il diritto di voto connesso al proprio livello di partecipazione, affinché un tale obiettivo sia perseguito in conformità al presente atto;
  12. di dare mandato a dirigente responsabile di avviare i procedimenti per la cessione delle partecipazioni nelle società BANCA POPOLARE ETICA s.c.a.r.l., con preliminare esame dei potenziali interessati, con facoltà di predisporre e sottoscrivere gli atti necessari alla cessione della partecipazione nei tempi e nei modi dovuti;
  13. trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo della Toscana

Allegato 2



**COMUNE DI PISA**

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

- della Giunta Comunale
- del Consiglio Comunale

Ricognizione delle partecipazioni in società ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 27 L.F. 2008 e indirizzi per ottimizzazione governance partecipate attraverso una Holding

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto, dando atto che:

- comporta diminuzione di entrata o impegno di spesa;
- non comporta diminuzione di entrata o impegno di spesa.

Pisa, 19/11/2010

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE  
PARTECIPAZIONI E CONTROLLO AZIENDE  
Dott. Laura Ballantini

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e per quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento di contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Accertamento n° .....  
Prenotazione di impegno n° .....

Pisa, .....

IL RAGIONIERE CAPO  
Dott. Claudio Sassetti

**Nota di avvenuta trasmissione**

Ricevuta la proposta di deliberazione in oggetto.

Pisa, 01/12/2010

IL RAGIONIERE CAPO  
Dott. Claudio Sassetti